



COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità - Unesco

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 31.01.2017

REGOLAMENTO

**PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA**

INDICE

Art. 1 -	Finalità e Definizioni	3
Art. 2 -	Ambito di applicazione	4
Art. 3 -	Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali.....	4
Art. 4 -	Titolare del trattamento.....	5
Art. 5 -	Responsabile del trattamento.....	5
Art. 6 -	Incaricati del trattamento.....	6
Art. 7 -	Avvio e manutenzione impianti.....	7
Art. 8 -	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	7
Art. 9 -	Informativa	8
Art. 10 -	Diritti dell'interessato.....	8
Art. 11 -	Sicurezza dei dati	9
Art. 12 -	Tutela	10
Art. 13 -	Dispositivi portatili.....	10
Art. 14 -	Norma di rinvio.....	10
Art. 15 -	Pubblicità del Regolamento.....	10
Art. 16 -	Entrata in vigore	10

Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana

Art. 1 - FINALITÀ E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione e l'esercizio degli impianti di videosorveglianza o l'installazione di "fototrappole" nel Comune di San Gregorio nelle Alpi, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 ed eventuali adeguamenti, nonché alle altre norme inerenti la tematica.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- 1) Per **"banca dati"**, il complesso di dati personali presso la centrale operativa dell'ufficio della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- 2) Per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- 3) Per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- 4) Per **"titolare del trattamento"**, l'Ente Comune di San Gregorio nelle Alpi, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- 5) Per **"responsabile del trattamento"**, o anche amministratore del sistema, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- 6) Per **"incaricati del trattamento"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- 7) Per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- 8) Per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 9) Per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,

Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana

anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- 10) Per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- 11) Per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

L'attività di videosorveglianza viene svolta per la sicurezza e la tutela del patrimonio e comunque conformemente alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D. Lgs. 18.08.00 n° 267, dal D.P.R. 24.07.77 n° 616, dal D.L. 23 maggio 2008 n° 92, dalla L. 07.03.86 n° 65 sull'“Ordinamento della Polizia Locale”, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dalla L. 31.12.96 n° 75.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza o l'installazione di “fototrappole” attivati sul territorio del Comune di San Gregorio nelle Alpi e collegati all'Ufficio della Polizia Locale.

Art. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI

Il trattamento dei dati personali relativi alla videosorveglianza è effettuato a seguito dell'attivazione degli impianti installati nel Comune.

Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Gregorio nelle Alpi ed agli scopi che l'Ente intende perseguire, che sono diretti:

- 1) Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- 2) Ricostruire, in tempo reale, la dinamica dei furti o atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine e in supporto alla tutela del patrimonio pubblico;
- 3) Tutelare gli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale per prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento;
- 4) Monitorare il traffico veicolare, compresa la eventuale rilevazione delle targhe;
- 5) Controllare determinate aree ed edifici, manufatti di carattere monumentale ed istituzionale;
- 6) Acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- 7) Tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- 8) Prevenire e reprimere reati ambientali;
- 9) Attivare un sistema di supporto alla protezione civile.

Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana

Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

L'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Garante della Privacy.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine svolgono quotidianamente.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 4 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il TITOLARE del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n° 196 del 30.06.03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, il Comune di San Gregorio nelle Alpi nel suo complesso rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Il TITOLARE deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Art. 5 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il RESPONSABILE del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come da apposito atto di nomina, è il Responsabile di Area Amministrazione Generale, nella quale è incardinato l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di San Gregorio nelle Alpi, domiciliato in ragione delle funzioni svolte, in San Gregorio nelle Alpi, presso la sede municipale in Piazza del Municipio n° 1.

Il RESPONSABILE procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal TITOLARE, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

Il RESPONSABILE del trattamento deve attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere anche individuate delle zone da "oscurare", cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, opzione definita "Privacy Zone" (per esempio non potrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti

Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana

“assolutamente privati” come finestre di abitazioni ed altro), ciò potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti.

Il RESPONSABILE vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il RESPONSABILE deve aver cura di custodire e conservare le registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema.

Il RESPONSABILE della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Il RESPONSABILE del trattamento potrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare.

Art. 6 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO

INCARICATI del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono i soggetti individuati con apposita nomina dal RESPONSABILE del trattamento dei dati.

A ciascun INCARICATO deve essere assegnata una password di accesso, della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza.

Gli INCARICATI del materiale trattato devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del TITOLARE o del RESPONSABILE.

Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli INCARICATI devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, ecc.

Gli INCARICATI sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale.

In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, amministrative o penali, ovvero delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana

Art. 7 - AVVIO E MANUTENZIONE IMPIANTI

Ai fini dell'avvio, dell'efficienza e della manutenzione degli impianti, il Comune di San Gregorio nelle Alpi, si avvale della collaborazione esterna di ditte specializzate in materia. È in facoltà del TITOLARE del trattamento individuare Responsabili tecnici interni.

Art. 8 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- 1) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- 2) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- 3) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo, le esigenze di polizia o di giustizia;
- 4) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito al penultimo comma del presente articolo;
- 5) Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 punto 4), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza o con l'utilizzo di "fototrappole", prioritariamente installate sul territorio comunale, in siti appositamente individuati.

Il TITOLARE del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno acquisite dal RESPONSABILE o dagli INCARICATI nel trattamento.

Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su apposite cartelle accessibili solo dal RESPONSABILE o dagli INCARICATI nel trattamento.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Le immagini possono essere raccolte anche attraverso "fototrappole" sempre nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana

Art. 9 - INFORMATIVA

Il Comune di San Gregorio nelle Alpi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.03 n° 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza del 08.04.10, provvede ad affiggere l'informativa minima attraverso segnaletica permanente nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere o le "fototrappole", recante la dicitura:

"AREA VIDEOSORVEGLIATA – LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DAL COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI PER FINALITÀ DI SICUREZZA PUBBLICA E DI TUTELA DEL PATRIMONIO – ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n° 196/2003)".

Per quanto riguarda l'informativa codicistica e la pubblicità del sistema, si procederà alla diffusione ed informazione alla cittadinanza dell'avvio del sistema tramite campagne informative, a mezzo media locali, attraverso l'uso del sito web dell'amministrazione ed in ogni caso con la disponibilità degli uffici del Servizio di Polizia Locale. Anche l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto o l'eventuale successiva cessazione dovranno essere esternati pubblicamente.

Art. 10 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del TITOLARE del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 e comunque compatibilmente con le finalità della videosorveglianza di cui al presente regolamento. In particolare, dietro presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto di:

- 1) Conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) Essere informato sugli estremi identificativi del TITOLARE e del RESPONSABILE oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) Ottenere, a cura del RESPONSABILE, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - a) La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - b) Il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Per ciascuna delle richieste di cui sopra può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana

Le suddette istanze possono essere trasmesse al TITOLARE o al RESPONSABILE del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Nel caso di esito negativo all'istanza di cui sopra, l'interessato può rivolgersi al GARANTE per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente e nei termini previsti.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

Art. 11 - SICUREZZA DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel P.C. nelle cartelle riservate al RESPONSABILE. A questi apparati possono accedere, oltre al TITOLARE ed al RESPONSABILE del trattamento, o suo delegato, solo ed esclusivamente gli INCARICATI del trattamento, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

Previa presenza del RESPONSABILE del trattamento, o INCARICATO da lui delegato, è ammesso l'accesso anche alla Ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione.

Ad ogni buon conto, l'utilizzo del sistema di videoregistrazione digitale impedisce la rimozione accidentale di supporti rimovibili (cassette a nastro o dischi magnetici) su cui sono memorizzate le immagini.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Gregorio nelle Alpi a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal TITOLARE o dal RESPONSABILE e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 12 - TUTELA

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato in data 8 aprile 2010 dal GARANTE della Protezione dei Dati Personali e dalla normativa in materia.

Art. 13 - DISPOSITIVI PORTATILI

Come già evidenziato, il Comune è proprietario di dispositivi portatili denominati "fototrappole". Potrà utilizzare detti dispositivi per tramite di Ufficiali e Agenti di P.G., facenti capo all'Ente per le finalità compatibili di cui all'art. 3 del presente regolamento e sempre nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento relativamente alla tutela della privacy.

Art. 14 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del GARANTE, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 15 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".